

Risposta n. 91/2026

OGGETTO: Scambio di partecipazioni mediante conferimento – art. 177, co. 2, del TUIR – acquisizione di partecipazioni in momenti diversi – sovrapprezzi differenziati per ciascun conferente

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Con istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, il sig. TIZIO (di seguito, "TIZIO"), il sig. CAIO (di seguito, "CAIO" e, unitamente a TIZIO, "Soci") e la società ALFA S.r.l. (di seguito, "ALFA" e, unitamente ai Soci, "Istanti") chiedono un parere in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "TUIR"), con riferimento all'operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento qui di seguito descritta.

Gli Istanti riferiscono che ALFA è una società costituita nel mese di yy 2024 e partecipata, per il 52 per cento del capitale sociale, da TIZIO e, per il 48 per cento, da CAIO (rispettivamente padre e figlio), i quali intendono conferire in ALFA le partecipazioni detenute in BETA S.r.l. (di seguito, "BETA"). Gli Istanti precisano che ALFA, nelle more del prospettato conferimento di partecipazioni di controllo, risulta ancora *"inattiva"*.

Gli Istanti rappresentano che BETA è una holding "operativa" o "mista" che detiene la partecipazione totalitaria in GAMMA S.p.a., società che opera nel settore [...], e che il capitale sociale di BETA, fino al xx/yy/2024, risultava così suddiviso:

- 26 per cento, detenuto da TIZIO;
- 24 per cento, detenuto da CAIO;
- 50 per cento, detenuto da soci terzi e indipendenti rispetto alla famiglia, tramite un mandato di intestazione fiduciaria conferito alla società DELTA - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata.

Nell'ambito dell'istanza, viene evidenziato che, in data xx/yy/2024, TIZIO ha acquistato, al prezzo di euro [...], una partecipazione del 5 per cento in BETA. Pertanto, a seguito del suddetto acquisto, il capitale sociale di BETA risulta così suddiviso:

- 31 per cento, detenuto da TIZIO;
- 24 per cento, detenuto da CAIO;
- 45 per cento, detenuto da soci terzi e indipendenti.

Gli Istanti affermano che il valore economico di BETA è stato stimato in [...] euro e che il valore economico di ALFA è stato considerato pari ai conferimenti in denaro effettuati in sede di costituzione (dunque, complessivamente pari a euro [...], di cui euro

[...] riferibili a TIZIO, ed euro [...] a CAIO). Inoltre, precisano che il valore fiscalmente riconosciuto delle quote di BETA detenute da CAIO è pari al capitale sociale versato dallo stesso CAIO in sede di costituzione di ALFA (ossia, euro [...]), e quello delle quote di BETA detenute da TIZIO è, invece, pari a euro [...]. In particolare, per TIZIO, il valore è distribuito su due diversi strati LIFO: uno relativo al capitale sociale versato in sede di costituzione (euro [...]) e l'altro relativo alla quota di capitale sociale del 5 per cento acquistata successivamente, il xx/yy (euro [...]).

Gli Istanti riferiscono che i Soci, nell'ottica di un passaggio generazionale, intendono conferire, congiuntamente e mediante unico atto, ai sensi dell'articolo 177, comma 2, del TUIR (di seguito, "Conferimento"), *"le loro partecipazioni al capitale di BETA, nella società conferitaria ALFA, in modo che quest'ultima, per effetto dell'operazione di conferimento, acquisisca il controllo di BETA ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e che gli Istanti possano indirizzare la governance di BETA e, indirettamente, di GAMMA S.P.A., in modo "unitario" e "congiunto", esercitando attività di direzione e coordinamento ai sensi degli art. 2497 e ss. del codice civile per il tramite di ALFA"*.

Al contempo, i Soci manifestano la loro volontà di perfezionare il Conferimento mantenendo inalterato il valore economico delle partecipazioni da essi detenute *pre* e *post* operazione. In particolare, TIZIO intende conferire la partecipazione del 31 per cento del capitale sociale di BETA in ALFA la quale comporterà un incremento del suo patrimonio netto contabile di euro [...], di cui euro [...] a titolo di capitale sociale ed euro [...] a titolo di sovrapprezzo; al pari, CAIO intende conferire la partecipazione del 24 per cento del capitale sociale di BETA in ALFA la quale comporterà un incremento del

suo patrimonio netto contabile di euro [...], interamente iscritto a capitale sociale (senza alcun sovrapprezzo). In tal modo verrebbero considerati i valori economici effettivi delle partecipazioni conferite dai Soci con sovrapprezzo "differenziato", in modo da evitare conferimenti contabilmente minusvalenti da parte di TIZIO.

Gli Istanti riferiscono che, per effetto del Conferimento, *"si registrerebbe:*

- *un incremento del capitale sociale di ALFA da Euro [...] a Euro [...];*
- *un incremento del valore nominale della partecipazione in ALFA detenuta da TIZIO da Euro [...] a Euro [...], pari al 56,36% del capitale sociale;*
- *un incremento del valore nominale della partecipazione in ALFA detenuta da CAIO da Euro [...] a Euro [...], pari al 43,64% del capitale sociale;*
- *un incremento complessivo del patrimonio netto di ALFA pari al costo fiscale delle quote conferite da TIZIO e CAIO, ovverosia a complessivi Euro [...], di cui Euro [...] a titolo di capitale ed Euro [...] a titolo di sovrapprezzo".*

Tutto ciò premesso, gli Istanti chiedono se, a seguito delle modifiche all'articolo 177, comma 2, del TUIR, apportate dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, possano ritenersi ancora validi i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 38/E del 20 aprile 2012 circa la possibilità di perfezionare conferimenti con sovrapprezzo "differenziato" per ciascun conferente, al fine di beneficiare del regime di realizzo controllato ivi previsto e di indurre la neutralità fiscale del Conferimento (di seguito, **"quesito n. 1"**).

Gli Istanti, inoltre, chiedono di confermare quanto precisato in tema di conferimenti e "partecipazioni stratificate", in occasione di un incontro con la stampa specializzata tenuto il 28 gennaio 2021 e, in particolare, se per il conferimento delle

partecipazioni detenute da TIZIO, la plusvalenza in capo al conferente possa essere determinata confrontando l'aumento complessivo del patrimonio netto registrato da ALFA (a titolo di capitale sociale e di sovrapprezzo) con *"il complessivo valore fiscalmente riconosciuto in capo alla persona fisica conferente della partecipazione della società scambiata"*, a nulla rilevando la circostanza che tale valore risulti composto da due diversi strati LIFO acquisiti in epoche diverse (di seguito, **"quesito n. 2"**).

Con nota del [...], la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa; gli Istanti hanno prodotto, in data [...], le informazioni e la documentazione richieste (inviate con un'unica nota).

In tale sede, gli Istanti hanno precisato che il Conferimento verrà effettuato nei primi mesi dell'anno 2026 e che *"non ci sono state rivalutazioni delle partecipazioni detenute da CAIO e TIZIO in BETA, né è intenzione dei Contribuenti procedere, successivamente al conferimento, alla rivalutazione delle quote in ALFA"*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Con riferimento al **quesito n. 1**, gli Istanti ritengono che, anche a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 192 del 2024, all'articolo 177, comma 2, del TUIR, in materia di conferimenti *contabilmente minusvalenti*, rimangono validi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 38/E del 2012 circa la possibilità di conferire partecipazioni in regime di realizzo controllato e, conseguentemente di indurre la neutralità fiscale degli stessi (anche) mediante la previsione di sovrapprezzi differenziati per ciascun conferente.

Gli Istanti, pertanto, sostengono di poter effettuare aumenti di capitale proporzionali ai valori economici delle partecipazioni conferite da ciascun socio, con sovrapprezzo solo per TIZIO, che detiene la partecipazione con il valore fiscalmente riconosciuto più elevato, evitando così di effettuare un conferimento in ALFA contabilmente minusvalente, con conseguente indeducibilità della stessa.

In particolare, gli Istanti ritengono che i chiarimenti forniti dalla risoluzione n. 38/E del 2012 *"siano ancora validi ed applicabili, a nulla rilevando la possibilità (ma non l'obbligo) di effettuare conferimenti contabilmente minusvalenti ai sensi dell'art. 177, comma 2, del TUIR"*.

In riferimento al **quesito n. 2**, gli Istanti sostengono che i chiarimenti forniti in occasione di un incontro con la stampa specializzata tenuto il 28 gennaio 2021, in tema di conferimenti e "partecipazioni stratificate", possano applicarsi anche alla fattispecie dagli stessi prospettata.

A tal proposito, ritengono che TIZIO possa conferire la propria partecipazione in regime di neutralità indotta, senza evidenziare i due diversi valori di conferimento che si riferiscono ai due diversi strati di costo della partecipazione conferita, bensì avendo riguardo del complessivo valore fiscalmente riconosciuto dell'intera partecipazione (pari a euro [...]).

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere è reso sulla base dei fatti e delle informazioni rappresentate dagli Istanti, assunte acriticamente, nel presupposto della loro veridicità, concretezza ed esaustività e non implica o presuppone alcuna

valutazione in ordine alla correttezza e alla fattibilità, anche sotto il profilo civilistico, delle operazioni rappresentate nell'istanza nei termini ivi descritti.

Inoltre, si fa presente che esula dalla competenza della scrivente in sede di interpello qualsiasi valutazione in merito alla corretta determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni che i Soci intendono conferire in ALFA e del loro valore economico.

Resta impregiudicato, pertanto, qualsiasi potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria in merito a tali profili.

Ciò premesso, con il **quesito n. 1** gli Istanti chiedono un parere circa la corretta applicazione dell'articolo 177, comma 2, del TUIR, come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 192 del 2024, in relazione alla possibilità di perfezionare, nell'ambito della medesima operazione, conferimenti con sovrapprezzi differenziati (ossia, di importo differente) per ciascun socio conferente, beneficiando del regime *a realizzo controllato* al fine di indurne la relativa neutralità fiscale e mantenere la quota di partecipazione originariamente detenuta da ciascuno dei conferenti nella società *scambiata* ante conferimento.

Al riguardo, si osserva che l'articolo 177, comma 2, del TUIR, a seguito delle suddette modifiche, dispone che: "*[i]n caso di conferimenti di azioni o quote in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di una società di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) o d), ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società*

conferitaria per effetto del conferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87, qualora il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4:

a) è inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo;

b) è superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale".

Con la circolare n. 33/E del 17 giugno 2010, è stato precisato che la disposizione in commento non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (cd. "regime a realizzo controllato").

In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. Diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del "valore normale" di cui all'articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari

all'ultimo valore fiscale - presso ciascun soggetto conferente - della partecipazione conferita (cd. "neutralità indotta").

Il d.lgs. n. 192 del 2024 ha apportato alcune modifiche alla disciplina del regime a realizzo controllato in caso di scambio di partecipazioni mediante conferimento che consentono alla conferitaria di acquisire il controllo di una società.

In particolare, per quanto qui di interesse, le modifiche apportate dal d.lgs. n. 192 del 2024 hanno riguardato i cc.dd. conferimenti minusvalenti (cfr. l'ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 177). Sul tema, la relazione illustrativa al d.lgs. n. 192 del 2024 ha chiarito che un "[u]lteriore intervento operato nel comma 2 dell'articolo 177 del TUIR riguarda i cc.dd. conferimenti minusvalenti. Analogamente a quanto già illustrato in relazione ai conferimenti di partecipazioni ex articolo 175 del TUIR, sono stati controversi anche gli effetti fiscali dei conferimenti di partecipazioni che rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'articolo 177, commi 2 e 2-bis, del TUIR (trattasi, nel primo caso, dei conferimenti che attribuiscono al soggetto conferitario il controllo della società le cui partecipazioni sono conferite e, nel secondo caso, dei conferimenti per i quali le partecipazioni conferite superano le soglie quantitative ivi previste), quando le partecipazioni oggetto di conferimento sono iscritte nella contabilità del soggetto conferitario a un valore inferiore al loro costo fiscalmente riconosciuto in capo al soggetto conferente.

La norma adottata stabilisce che per tali ipotesi, laddove non sussistano le condizioni di applicabilità della participation exemption di cui all'articolo 87 del TUIR:

- la differenza negativa tra il valore cui le partecipazioni oggetto di conferimento sono iscritte nella contabilità della conferitaria e il loro costo fiscalmente riconosciuto

in capo al conferente assume rilevanza fiscale per quest'ultimo nei limiti della differenza negativa tra il loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, dello stesso TUIR, e il loro costo fiscalmente riconosciuto;

- in ogni caso - coerentemente con quanto recentemente chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 56/E del 2023 - anche qualora, per effetto di quanto appena indicato, tale differenza negativa non assuma alcuna rilevanza fiscale (poiché il valore normale delle partecipazioni oggetto di conferimento non è inferiore al loro costo fiscalmente riconosciuto), ciò non comporta la disapplicazione in toto del regime di realizzo controllato previsto dall'articolo 177, commi 2 e 2-bis, e l'applicazione del criterio generale di determinazione del corrispettivo del conferimento sulla base del valore normale ai sensi dell'articolo 9 del TUIR".

Con le richiamate modifiche all'articolo 177, comma 2, del TUIR, il legislatore ha inteso, dunque, solo disciplinare espressamente gli effetti dell'applicazione del regime a realizzo controllato in caso di conferimenti contabilmente minusvalenti, in linea con la risoluzione n. 56/E del 16 ottobre 2023.

Nel caso di specie, il Conferimento riguarda le partecipazioni in BETA detenute rispettivamente da TIZIO per il 31 per cento e da CAIO per il 24 per cento, da scambiare con le quote di ALFA. Per effetto del valore economico delle partecipazioni detenute in BETA, a seguito del Conferimento, TIZIO otterrà il 56,36 per cento del capitale sociale di ALFA (rispetto al 52 per cento detenuto anteriormente al Conferimento) e CAIO il 43,64 per cento (rispetto al precedente 48 per cento).

Essendo intenzione dei Soci effettuare il conferimento delle rispettive partecipazioni in BETA al loro valore fiscalmente riconosciuto mantenendo (al

contempo) la quota di partecipazione originariamente detenuta da ciascuno di essi nella stessa BETA ante conferimento, gli Istanti chiedono sostanzialmente conferma che quanto affermato con la risoluzione n. 38/E del 2012, circa la possibilità di perfezionare conferimenti con sovrapprezzo "differenziato" (ossia, di ammontare diverso) per ciascun conferente, al fine di beneficiare della *neutralità indotta*, trovi ancora applicazione anche a seguito delle modifiche all'articolo 177, comma 2, del TUIR, apportate dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.

Va ricordato che, nell'ambito della citata risoluzione n. 38/E, veniva evidenziato che "[...] *l'istante giustifica il comportamento contabile adottato (e il correlato realizzo di significative minusvalenze fiscali in capo ad alcuni soci), riconducendolo all'esigenza di "effettuare l'operazione "a costo zero", ovvero senza l'emersione di plusvalenze imponibili", e di mantenere le medesime percentuali di partecipazione precedentemente detenute. Invero, si ritiene che l'operazione di conferimento de qua potrebbe ben essere perfezionata in modo tale da garantire la neutralità fiscale (e quindi, "a costo zero", "ovvero senza l'emersione di plusvalenze imponibili") in capo ad ogni socio, evitando altresì di far emergere minusvalenze fiscali e, nel contempo, tenendo conto dei differenti valori fiscali delle partecipazioni detenute dai singoli soci. Sarebbe sufficiente, infatti, che, in relazione al conferimento effettuato da ogni socio, la società conferitaria procedesse ad aumenti di capitale nominale ed all'iscrizione di una riserva sovrapprezzo azioni di ammontare diverso per ciascun socio. In altri termini, qualora la società conferitaria aumentasse il patrimonio netto (in termini di capitale sociale e di riserva sovrapprezzo azioni), in corrispondenza di ogni singolo conferimento, di un ammontare pari al valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita dal singolo socio,*

si otterrebbe l'effetto di neutralità fiscale "indotta" per ciascuno di essi, preservando, del pari, le percentuali di partecipazione originariamente detenute da ciascun socio nella società "scambiata" prima del conferimento".

Al riguardo, si ritiene che, anche se il legislatore ha espressamente disciplinato i conferimenti cd. minusvalenti, continui a essere possibile effettuare nell'ambito di uno scambio di partecipazioni mediante conferimento *ex* articolo 177, comma 2, del TUIR, aumenti di patrimonio netto (a titolo di capitale sociale e di sovrapprezzo azioni) da parte della società conferitaria (ALFA) differenti in corrispondenza di ogni singolo conferimento (da parte di TIZIO e di CAIO), ottenendo l'effetto di indurre la neutralità fiscale per ciascuno di essi, al fine di garantire le rispettive percentuali di partecipazione nella società scambiata originariamente detenute.

Relativamente al **quesito n. 2**, riguardante la possibilità di perfezionare il conferimento delle partecipazioni detenute da TIZIO in regime a realizzo controllato *ex* articolo 177, comma 2, del TUIR, gli Istanti chiedono quali siano le modalità di determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite quando queste ultime siano state acquisite in momenti diversi.

Nel caso di specie, le partecipazioni in BETA detenute da TIZIO hanno un costo fiscale complessivamente pari a euro [...], ma stratificato in un primo *strato* di euro [...] relativo al capitale sociale versato dallo stesso TIZIO in sede di costituzione della società e in un secondo *strato* di euro [...] relativo alla partecipazione del 5 per cento acquistata in data xx/yy/2024.

Va evidenziato che nell'ambito di un incontro con la stampa specializzata tenuto il 28 gennaio 2021, all'Amministrazione finanziaria è stata chiesta conferma *"della*

modalità per ottenere l'effetto di neutralità fiscale "indotta", in caso di conferimento di partecipazioni in base all'articolo 177, comma 2, del Tuir da parte di una persona fisica che ha acquisito in momenti diversi la partecipazione oggetto di conferimento, che quindi presenta strati con diversi costi fiscali. In particolare, si chiede conferma che la società conferitaria possa aumentare il patrimonio netto (in termini di capitale sociale e di riserva sovrapprezzo azioni), in corrispondenza di ogni strato di partecipazione, di un ammontare pari al valore fiscalmente riconosciuto di tale strato al fine di otterrebbe l'effetto di neutralità fiscale "indotta" per ciascuno strato detenuto dalla persona fisica".

Sul punto, in risposta al suddetto quesito, è stato chiarito che *"la circostanza che il conferimento abbia ad oggetto l'intera quota della partecipazione detenuta dalla persona fisica conferente rende irrilevante la stratificazione di tale valore fiscale"*.

Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie, con riguardo al conferimento delle partecipazioni detenute da TIZIO, sia possibile indurre la neutralità fiscale confrontando l'aumento complessivo del patrimonio netto della conferitaria ALFA, a titolo di capitale e di sovrapprezzo (rispettivamente pari a euro [...] e euro [...], per complessivi euro [...]), con il complessivo valore fiscalmente riconosciuto in capo al conferente (euro [...]), a nulla rilevando la stratificazione di tale valore.

Si ribadisce, infine, che il presente parere è riferito esclusivamente alla questione interpretativa proposta dal contribuente; resta, in particolare, impregiudicato ogni ulteriore potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 10-bis della l. n. 212 del 2000, volto a verificare se l'operazione rappresentata ed

eventuali altri atti, fatti o negozi, non rappresentati dagli Istanti, si inseriscono in un più ampio disegno elusivo, pertanto censurabile.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)